

ITALICUM

Il 27 gennaio 2015, il Senato ha approvato la riforma del sistema elettorale per la Camera dei deputati comunemente noto con il nome di “Italicum”. Il testo attualmente all’esame della Assemblea di Montecitorio ha già recepito una serie di istanze emendative emerse nel corso del dibattito politico e parlamentare dell’ultimo anno.

L’Italicum disciplina l’elezione della Camera dei deputati e sarà applicato a partire dalle elezioni successive al **1° luglio 2016**, così da coordinarne gli effetti con l’esame del **disegno di legge costituzionale di modifica della parte seconda della Costituzione**, che prevede l’elezione popolare diretta della sola Camera dei deputati e l’elezione di secondo grado del Senato della Repubblica. Se alla data del 1° luglio 2016 l’iter della riforma costituzionale non fosse ancora concluso, sarebbero in vigore due sistemi elettorali differenti per le due Assemblee: proporzionale con soglia di sbarramento e premio di maggioranza per la Camera dei deputati, proporzionale con soglie di sbarramento plurime e senza premio di maggioranza per il Senato, in quest’ultimo caso come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014.

Il territorio nazionale è diviso in **venti circoscrizioni** elettorali, coincidenti con il territorio delle singole **regioni**, ciascuna delle quali è suddivisa in più **collegi** plurinominali per un totale di **cento**. In Valle d’Aosta è istituito un unico collegio uninominale; in Trentino Alto Adige sono istituiti otto collegi uninomiali, mentre i restanti seggi (tre in base all’ultimo censimento) sono assegnati a livello regionale (allegato 1).

In ciascuna circoscrizione concorrono più **liste di candidati**. Per garantire l’equilibrata presenza dei generi nella competizione elettorale è previsto che in ciascuna lista i candidati siano presentati **in ordine alternato in base al sesso** e che i **capilista dello stesso sesso non eccedano il 60%** del totale in ogni circoscrizione.

Ogni candidato può concorrere in un solo collegio fatta eccezione per i **capilista** che possono essere candidati al massimo in dieci collegi diversi, pena la nullità dell’elezione.

Ciascun elettore ha a disposizione un voto da destinare a una delle liste che concorrono nel collegio e uno o due voti con i quali esprime la propria preferenza per uno o due candidati inseriti nella lista alla quale ha accordato

il proprio voto (è pertanto vietato il voto disgiunto). A tutela di un tendenziale equilibrio fra i due generi nella composizione della Camera elettiva, è stata introdotta la **doppia preferenza di genere**, in base alla quale nel caso in cui l'elettore scelga di esprimere due voti di preferenza, questi ultimi devono essere rivolti a candidati di sesso diverso pena l'annullamento della seconda preferenza.

Alla ripartizione dei seggi accedono tutte le liste che abbiano ottenuto almeno il **3%** dei voti validi a livello nazionale, fatta eccezione per le liste rappresentative di minoranza linguistica riconosciuta che devono conquistare almeno il **20%** dei voti validamente espressi all'interno della circoscrizione. È dunque significativamente mutato l'assetto delle soglie di sbarramento: non più due (per le liste coalizzate e per quelle non coalizzate) ma un'unica soglia, più bassa di entrambe le precedenti.

In **Valle d'Aosta** è eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. A differenza del passato la legge prevede la possibilità di collegamento delle liste a supporto dei candidati nel collegio uninominale con le liste che corrono a livello nazionale. I voti espressi per le liste regionali contribuiscono al calcolo della soglia di sbarramento nazionale (3%) e di quella per l'assegnazione del premio al primo turno (40%).

In **Trentino Alto Adige** otto deputati sono eletti nell'ambito di collegi uninominali a turno unico nei quali risultano eletti i candidati più votati. Anche in questa regione è contemplata la possibilità di collegamento delle liste a supporto dei candidati nei collegi uninominali con le liste che si presentano a livello nazionale e anche in questo caso i voti espressi per le liste regionali contribuiscono al calcolo della soglia di sbarramento nazionale (3%) e di quella per l'assegnazione del premio al primo turno (40%). I tre seggi restanti sono attribuiti con metodo proporzionale (D'Hondt) o in misura di due alla lista collegata alla lista che abbia ottenuto il premio a livello nazionale e di uno alla lista "seconda classificata" a livello nazionale.

L'attribuzione dei seggi avviene su base nazionale, con il metodo del quoziente intero e dei più alti resti. A differenza di quanto previsto dal testo approvato dalla Camera dei deputati il premio di maggioranza è attribuito alla lista che superi il **40%** dei voti validamente espressi a livello nazionale. Il premio di maggioranza garantisce alla lista vincitrice **340 seggi**, sui 618 in palio, la sua entità è dunque variabile in ragione del risultato elettorale della lista vincitrice. Se nessuna lista raggiunge la soglia del 40% dei voti validamente espressi, è convocato un secondo turno di **ballottaggio** al quale partecipano le due liste più votate a livello nazionale al primo turno. Anche in questo caso alla lista che ottiene il maggior numero di voti validamente espressi sono attribuiti 340 seggi (allegato 2). Tra i due turni elettorali **non è**

consentita alcuna forma di collegamento o di apparentamento tra le liste di candidati che abbiano partecipato al primo turno.

Dai 340 seggi assegnati alla lista vincitrice, al primo o al secondo turno, sono detratti i seggi assegnati ai candidati dei collegi uninominali del Trentino Alto Adige e della Valle d'Aosta collegati alla lista vincitrice a livello nazionale. La stessa operazione è effettuata per i seggi assegnati nella “quota” proporzionale del Trentino Alto Adige.

I restanti seggi (278) sono ripartiti tra le liste di minoranza che al primo turno abbiano superato la soglia di sbarramento, dopo aver detratto da essi i seggi attribuiti in Trentino Alto Adige e in Valle d'Aosta ai candidati non collegati alla lista vincitrice.

L'individuazione del numero di seggi da assegnare a ciascuna lista sul territorio nazionale avviene tramite due passaggi: innanzitutto i seggi vengono assegnati a livello circoscrizionale e poi nei singoli collegi di ciascuna circoscrizione. Questo doppio passaggio consente di contenere nell'ambito della stessa Regione eventuali, limitati, slittamenti di seggi fra collegi (nella misura massima di uno in più o in meno) conseguenti all'introduzione della c.d. norma antiflipper.

In ciascun collegio è proclamato eletto un numero di candidati pari al numero di seggi assegnati a ciascuna lista. **Il primo proclamato sarà sempre il capolista, a seguire saranno proclamati i candidati con il maggior numero di preferenze.** Il capolista che risulti eletto in più collegi esercita un diritto di opzione.

Non sono state apportate modifiche al sistema di elezione dei deputati assegnati alla circoscrizione estero, ma è stata introdotta la possibilità del voto per corrispondenza, nell'ambito di quest'ultima circoscrizione, dei **cittadini italiani temporaneamente all'estero** per ragioni di studio, lavoro o cure mediche.

Per approfondimenti si rinvia ai [lavori parlamentari](#) del disegno di legge AC 3 bis-B e ai [dossier](#) del Servizio Studi della Camera.

Il dossier del Gruppo del Partito democratico del Senato della Repubblica pubblicato il 30 gennaio 2015 ha evidenziato che nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte le seguenti modifiche:

- assegnazione dei seggi ed eventualmente del **premio di maggioranza alla sola lista** (non anche a coalizioni, com'è nel testo licenziato dalla Camera dei deputati);
- soglia per accedere al premio di maggioranza, riferita alla sola lista e determinata nel **40 per cento** dei voti validi (non più nel 37 per cento);
- soglia unica per accedere alla rappresentanza parlamentare, riferita alla sola lista e determinata nel **3 per cento** dei voti validi (non già soglie diversificate e più elevate, del 4,5 per cento per liste infra-coalizione, dell'8 per cento per liste non coalizzate o coalizzate con coalizioni che risultino sotto-soglia, del 12 per cento per le coalizioni);
- **premio di maggioranza** quale assegnazione comunque di **340 seggi** e dunque '**unificato**', il medesimo sia nel caso di conseguimento del 40 per cento dei voti validi sia nel caso di non conseguimento e successo elettorale solo nel ballottaggio conseguentemente necessario;
- **numero dei seggi per collegio plurinominale**, da determinarsi tra un minimo (invariato) di 3 seggi ed un massimo (aumentato rispetto al testo Camera) di 9 seggi (non più 6, dunque);
- introduzione della **doppia preferenza di genere**, a pena di nullità della seconda preferenza;
- previsione che "nei collegi di ciascuna circoscrizione", il numero complessivo di **capolista** di un **medesimo sesso** non possa eccedere il **60 per cento**;
- presentazione da parte dei singoli partiti, poiché i competitori sono **liste** e non già coalizioni, del **programma elettorale**, dello **statuto del partito** e il nome del loro **leader** unitamente al contrassegno;
- previsione, nelle liste, di **capolista 'bloccati'**, **pluri-candidabili**, in un numero di **collegi fino a dieci** (non già otto come nel testo Camera, che peraltro prevede una candidabilità plurima per ogni candidato);
- possibilità per gli elettori che si trovano all'estero, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, per un periodo di almeno tre mesi, di votare per corrispondenza nella circoscrizione estero;
- costituzione nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia di uno dei collegi plurinominali in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati appartenenti alla minoranza linguistica slovena;
- applicazione della nuova disciplina elettorale **a decorrere dal 1° luglio 2016**;
- eliminazione del cosiddetto "effetto flipper" per garantire alle liste minoritarie di avere i seggi laddove hanno conseguito effettivamente la percentuale maggiore.


Nel [dossier n. 98/2](#) del Servizio Studi della Camera dei deputati il testo a fronte tra la normativa vigente, il testo approvato dalla Camera e quello modificato dal Senato.

Allegato 1.

Circoscrizioni	Seggi
Piemonte	46
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	1
Lombardia	101
Trentino-Alto Adige/Südtirol	11
Veneto	51
Friuli-Venezia Giulia	13
Liguria	16
Emilia-Romagna	45
Toscana	38
Umbria	9
Marche	16
Lazio	57
Abruzzo	14
Molise	3
Campania	60
Puglia	42
Basilicata	6
Calabria	20
Sicilia	52
Sardegna	17
Totale	618

Allegato 2.

Lo schema seguente riassume la procedura di assegnazione dei seggi alle liste a livello nazionale:



Dossier chiuso il 28 aprile 2015

Post scriptum

PRIMA LETTURA CAMERA

AC 3 e abb. iter

PRIMA LETTURA SENATO

AS 1385 iter

SECONDA LETTURA CAMERA

AC 3-B e abb. iter

Legge n. 52 del 6 maggio 2015

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati.

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2015

Seduta n.420 del 4/5/2015 Riepilogo del voto ripartito per Gruppo parlamentare

Gruppo Parlamentare	Favorevoli	Contrari	Astenuti
AP	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
FDI-AN	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
FI-PDL	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
LNA	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
M5S	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
MISTO	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
PD	0 (0%)	0 (0%)	3 (100%)
PI-CD	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
SCPI	0 (0%)	0 (0%)	1 (100%)
SEL	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)